

STATUTO

DELLA FONDAZIONE COPIA PRIVATA ITALIA

ART. 1 - NATURA, DENOMINAZIONE E DURATA

1. È costituita la "FONDAZIONE COPIA PRIVATA ITALIA" (di seguito, la "Fondazione").
2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
3. La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga decisa dal Fondatore, come di seguito definito.

ART. 2 -SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Il Consiglio di Gestione, come di seguito definito, può sempre deliberare l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia e all'estero.

ART. 3- OGGETTO E FINALITÀ

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita al fine di tutelare il settore della creatività, sostenendo in particolare il diritto d'autore e i diritti connessi per il tramite dell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività necessaria e strumentale a dare esecuzione a quanto previsto agli artt. 71 sexies, 71 septies e 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.) e così segnatamente al compimento:
 - A.** di tutti gli atti connessi e conseguenti, nessuno escluso, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - (i) la gestione delle attività concernenti l'acquisizione dei tracciati di dichiarazione di vendita con il contestuale versamento del compenso di copia privata e pertanto,
 - (ii) l'incasso e le attività contabili per la successiva ripartizione c.d. primaria del compenso di cui all'art. 71 octies L.d.A.; nonché
 - (iii) la gestione delle attività propedeutiche alla suddivisione della quota Audio e Video del compenso incassato di cui all'art. 71 octies L.d.A., tra cui l'affidamento delle indagini di mercato e/o di rilevazione socio-demografica sulle abitudini di copia indispensabile per la suddivisione Audio/Video in relazione alla ripartizione c.d. primaria di copia privata;
 - (iv) l'analisi e la gestione degli accantonamenti o trattenute in fase di ripartizione primaria, nonché l'esecuzione della ripartizione a favore degli aventi diritto, anche tramite i soggetti abilitati, con la liquidazione dei compensi (acconti e saldo);
 - (v) la definizione di modelli e procedure di cui all'art. 71 octies L.d.A.;
 - (vi) la gestione di ogni negoziazione inerente i soggetti obbligati al pagamento ovvero nei confronti dei soggetti abilitati al fine di procurare l'incasso della copia privata ovvero definire i criteri di ripartizione del compenso a favore dei soggetti abilitati di cui all'art. 71 octies L.d.A.;

- (vii) la rendicontazione delle spese sostenute per la gestione delle attività di incasso e ripartizione primaria dei compensi di copia privata da trasmettere al Ministero vigilante ex art. 71 octies comma 3 ter L.d.A.;
- (viii) l'analisi dei rendiconti trasmessi dai soggetti abilitati ex art. 71 octies comma 3 quater L.d.A.;
- (ix) lo svolgimento di verifiche amministrativo-contabili nei confronti di tutti i soggetti abilitati ex art. 71 octies comma 3 quater L.d.A.;
- (x) lo svolgimento delle attività di controllo relative all'incasso del compenso di copia privata e delle attività di verifica delle dichiarazioni di pagamento, anche mediante l'attività ispettiva ex art. 182-bis L.d.A., nonché svolgimento delle attività di controllo relative alle esenzioni e ai rimborsi, essendo altresì incluse le attività istruttorie inerenti le richieste di esenzioni e rimborsi, la gestione dei pagamenti a favore dei richiedenti il rimborso, nonché le attività di eventuale recupero crediti su pagamenti del compenso non effettuati o sulle esenzioni o rimborsi non dovuti;
- (xi) la elaborazione delle relazioni da inviare al Ministero della Cultura ex art. 71 octies comma 3 quater L.d.A. (al fine di riferire l'esito delle verifiche);
- (xii) la gestione contabile delle quote destinate alla promozione culturale nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 71 octies, comma 3 bis, L.d.A..

B. di tutti gli atti connessi e conseguenti, nessuno escluso, alla gestione delle attività di promozione culturale in applicazione dell'atto di indirizzo del Ministero della Cultura in relazione alle previsioni di cui all'articolo 71 octies, comma 3 bis L.d.A..

C. delle attività relative alla istruttoria tecnica a supporto del Ministero della Cultura per la definizione delle tariffe di copia privata (art. 71 septies L.d.A.). Il tutto nei limiti in cui quanto sopra sia e sarà consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

D. Partecipazione a gruppi di lavoro, comitati, associazioni, sia in Italia che all'estero, aventi ad oggetto le attività in materia di copia privata di cui alle precedenti lettere da A a C.

2. La Fondazione opera con terzietà e indipendenza e le attività tutte, meglio indicate al comma 1 del presente articolo 3, sono svolte in assenza di scopo di lucro. Le attività sopra indicate saranno pertanto svolte con mero diritto al riaddebito integrale dei costi diretti o indiretti sostenuti, nessuno escluso, da attuarsi a carico dell'incasso di copia privata, così come previsto dall'art. 71 octies L.d.A., il quale prevede che il compenso sia ripartito al netto delle spese.

3. La Fondazione potrà infine svolgere ogni altra attività necessaria o comunque ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto. La Fondazione può esercitare attività commerciali solo attraverso una contabilità separata ed in maniera non prevalente rispetto alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e solo se strumentali ai fini statuari. Nei limiti appena detti, pertanto, la Fondazione potrà svolgere attività a carattere commerciale o immobiliare strumentali rispetto agli scopi perseguiti e potrà svolgere, con ogni forma e mezzo, attività a carattere finanziario nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e compatibilmente con i propri fini istituzionali.

4. La Fondazione assume il proprio personale secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Si avvale di collaboratori esterni ove necessario e può del pari delegare, per ragioni di efficienza e di economicità, anche in via continuativa, funzioni e servizi organizzativi, amministrativi e contabili a soggetti esterni.
5. La Fondazione non svolge attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, se non nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 71 sexies, 71 septies e 71 octies L.d.A..

ART. 4 – FONDATORE

1. La Società Italiana Autori Editori - SIAE è il fondatore della Fondazione (di seguito, il "Fondatore").
2. Ai fini della formazione del patrimonio indisponibile della Fondazione, la SIAE provvederà ad un conferimento iniziale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).
3. Al Fondatore spetta il diritto di adottare con propria determinazione qualunque modifica del presente Statuto.
4. Al Fondatore compete inoltre la nomina, con propria determinazione, del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori, nonché l'indicazione del Direttore Generale.

ART. 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato alle finalità previste dal presente Statuto ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale di cui al precedente articolo 4.
3. Il patrimonio può essere incrementato attraverso:
 - (i) eventuali avanzi di gestione da destinarsi a patrimonio; nonché da ulteriori acquisti mobiliari o immobiliari, depositi, attività o crediti destinati a costituire o incrementare il patrimonio;
 - (ii) altri lasciti, contribuzioni o liberalità di qualsiasi natura che dovessero pervenire alla Fondazione con specifica destinazione al patrimonio.

Le risorse disponibili per la gestione d'esercizio sono invece:

- a. i proventi dell'attività della Fondazione, per tali intendendosi il rimborso dei costi delle proprie Attività ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto, nonché i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b. eventuali avanzi di gestione non destinati a patrimonio e le somme derivanti da alienazioni patrimoniali decise dal Consiglio di Gestione e da questo espressamente destinate alla gestione;
- c. le ulteriori attività, sovvenzioni, contribuzioni private o pubbliche, lasciti, beni, depositi o crediti non destinati a patrimonio della Fondazione.

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - (i) il Presidente del Consiglio di Gestione;
 - (ii) il Consiglio di Gestione;
 - (iii) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - (iv) il Collegio dei Revisori;
 - (v) l'Organo di Vigilanza, se nominato.

ART. 7 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione (di seguito, il "Presidente") è nominato dal Fondatore.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Gestione e ne è componente. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di 2 (due) volte.
3. Il Presidente:
 - a. ha la legale rappresentanza della Fondazione e- la rappresenta dinanzi ad ogni autorità o ente istituzionale;
 - b. convoca il Consiglio di Gestione fissando l'ordine del giorno della riunione;
 - c. firma gli atti del Consiglio di Gestione ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
 - d. presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea dei Partecipanti;
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente anziano del Consiglio di Gestione. Ai fini della applicazione del presente comma l'anzianità rilevata è quella di carica; a parità di anzianità di carica vale quella anagrafica.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione è formato da 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Gestione dura in carica quattro esercizi e i relativi componenti, incluso il Presidente, possono essere rinominati per un massimo di 2 (due) volte.
3. Il Consiglio di Gestione, qualora venga a mancare uno dei suoi componenti, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile previo parere favorevole del Fondatore. Il nuovo componente cooptato resterà in carica fino alla scadenza prevista per l'intero Consiglio di Gestione. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio di Gestione si dovesse ridurre a meno della metà dei componenti originari, l'intero Consiglio di Gestione dovrà intendersi decaduto e dovrà rinnovarsi per intero con decisione del Fondatore.
4. Non possono essere nominati nel Consiglio di Gestione (neppure nella qualità di Presidente) e se nominati decadono, coloro i quali:
 - (i) risultino associati o mandanti di uno qualunque dei soggetti abilitati di cui all'art. 71 octies, commi 1 e 3, L.d.A.;
 - (ii) risultino amministratori o consiglieri (con o senza poteri di rappresentanza), dirigenti o dipendenti di uno qualunque degli associati o mandanti di cui al precedente punto (i);

- (iii) ricoprono la carica di amministratori o consiglieri (con o senza poteri di rappresentanza o esecutivi), o siano dirigenti o dipendenti, in uno qualunque dei soggetti abilitati di cui all'art. 71 octies, commi 1 e 3, L.d.A.; ovvero
 - (iv) qualsiasi altro soggetto che per legge o regolamento non possa ricoprire l'incarico.
- 5.** Restano altresì applicabili le ragioni di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c..
- 6.** I componenti del Consiglio di Gestione, inoltre, non devono risultare soggetti a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 ss.mm.ii.; essi devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di società con azioni quotate su un mercato regolamentato, come fissati dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58 del 1998 ss.mm. ii..
- 7.** L'assunzione della carica di consigliere è parimenti subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, con la precisazione che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Ove tutti i componenti risultino privi di requisiti o soggetti a decadenza, spetta al Fondatore intervenire per la relativa sostituzione. In particolare, i componenti del Consiglio di Gestione, ivi incluso il suo Presidente:
- (i) devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o di amministrazione o controllo in materie attinenti al settore operativo della Fondazione;
 - (ii) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (iii) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né ancora dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - (iv) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - (v) infine, non devono risultare soggetti a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 ss.mm. ii..

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

- 1.** Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti. La convocazione può essere effettuata anche via e-mail ordinaria (purché sia acquisita prova della ricezione).
- 2.** La convocazione è inviata dal Presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo fornito dai componenti al momento della loro nomina. In caso di urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché (ove applicabili) le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
- 3.** Il Consiglio di Gestione può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i consiglieri e almeno la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
- 4.** È sempre consentita la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente, indipendentemente da dove risulti collegato il Segretario del Consiglio di Gestione. La riunione deve essere tenuta in territorio italiano.
- 5.** Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6.** Alle adunanze del Consiglio di Gestione assistono i componenti del Collegio dei Revisori. Può inoltre assistere il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- 7.** Le funzioni di Segretario del Consiglio di Gestione sono svolte dal Direttore Generale senza corresponsione di compensi.
- 8.** Ciascun componente del Consiglio di Gestione deve informare tempestivamente gli altri componenti del Consiglio di Gestione ed il Collegio dei Revisori di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. I componenti in conflitto devono per quanto possibile astenersi dal deliberare l'operazione per la quale risultino in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo. Nel caso la maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione si trovi in condizione di conflitto, l'intero Consiglio di Gestione deve astenersi dal compiere l'operazione, fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio di Gestione stesso non ritenga detta operazione essenziale per la Fondazione, dovendo in tal caso motivare espressamente sulla convenienza dell'operazione (così come anche previsto dal comma che segue) e sulla relativa essenzialità per la Fondazione.
- 9.** Nei casi previsti dal comma che precede, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Gestione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Fondazione dell'operazione.

- 10.** I componenti del Consiglio di Gestione rispondono dei danni derivati alla Fondazione dalle loro azioni od omissioni. Essi sono inoltre tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull'attività e sul funzionamento della Fondazione.
- 11.** Le deliberazioni del Consiglio di Gestione devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

- 1.** La gestione della Fondazione spetta al Consiglio di Gestione, fatte salve le competenze riservate dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti o al Direttore Generale. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Gestione:
 - a.** determina l'indirizzo generale della gestione della Fondazione;
 - b.** predispone i piani industriali e strategici della Fondazione e determina l'apposito programma triennale di attività;
 - c.** approva il modello organizzativo e di gestione della Fondazione;
 - d.** approva lo schema di bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
 - e.** controlla l'andamento generale della spesa e della gestione finanziaria della Fondazione;
 - f.** delibera sull'acquisto o alienazione dei beni mobili o immobili della Fondazione; parimenti delibera qualunque operazione o contratto che comporti (con istituti bancari o con fornitori) l'assunzione di finanziamenti, mutui o scoperti implicanti obbligo di rimborso; l'acquisto di beni immobili è comunque preceduto dall'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - g.** delibera sulla formazione di alleanze, sulla partecipazione ad enti di qualsiasi natura, società, gruppi economici di interesse europeo, fondazioni o associazioni, in Italia e all'estero, ovvero ancora sulla sottoscrizione di convenzioni; delibera sugli accordi di collaborazione con altri enti pubblici o privati;
 - h.** promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - i.** approva i regolamenti interni della Fondazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione del personale;
 - j.** assume altresì ogni deliberazione concernente la gestione del personale e delibera in ordine alle materie concernenti la sicurezza sul lavoro;
 - k.** nomina il Direttore Generale designato dal Fondatore, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
 - l.** definisce le modalità di adesione di cui al successivo articolo 13 comma 5;
 - m.** delibera sulla ammissione dei Partecipanti, diversi dal Fondatore;
 - n.** adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio di Gestione dal presente Statuto o dalla legge; del pari compie ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che sia non espressamente rimesso ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto, ivi inclusa l'approvazione o ratifica delle deliberazioni d'urgenza assunte dal Presidente ai sensi del presente Statuto.

ART. 11 - DIRETTORE GENERALE

- 1.** Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Gestione, su indicazione del Fondatore, tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazione e gestione.
- 2.** Il Consiglio di Gestione stabilisce all'atto della nomina la natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore Generale alla Fondazione. La durata del rapporto può essere indeterminata o determinata; in questo secondo caso non può eccedere i cinque anni.
- 3.** Il Direttore Generale:
 - a.** provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione e al coordinamento dell'attività degli uffici, che dirige; inoltre, in ragione anche delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Fondazione;
 - b.** provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione;
 - c.** esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale dirigente e non dirigente della Fondazione.
 - d.** predispone e presenta al Consiglio di Gestione uno schema di bilancio preventivo e uno schema di bilancio consuntivo della gestione, lo schema di relazione di trasparenza (ove applicabile) , nonché la rendicontazione delle spese sostenute per la gestione delle attività di incasso e ripartizione primaria dei compensi di copia privata da trasmettere al Ministero vigilante ex art. 71 octies, comma 3 ter, L.d.A..
 - e.** presenta al Consiglio di Gestione gli esiti istruttori e le proposte necessarie alle delibere in relazione in particolare all'articolo 14 comma 11 lettere a) e b) del presente Statuto.
 - f.** partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e della Assemblea dei Partecipanti.
- 4.** Al Direttore Generale spetta la legale rappresentanza della Fondazione per le materie ad esso delegate dal Consiglio di Gestione ovvero dal presente Statuto. In ogni caso, il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Gestione e al Collegio dei Revisori almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.
- 5.** Il Direttore Generale assicura che il Consiglio di Gestione, nello svolgimento delle proprie funzioni, possa accedere alle informazioni e funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
- 6.** Il Direttore Generale, nell'ambito delle sue funzioni, può attribuire deleghe a terzi anche per singoli settori di attività.

ART. 12- COLLEGIO DEI REVISORI

- 1.** Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
- 2.** Il Collegio dei Revisori è nominato dal Fondatore.

3. Almeno due componenti devono comunque essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell'apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39 del 2010 ss.mm. ii.. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra esperti in materie economiche o giuridiche.
4. All'attività del Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice civile.
5. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocazione tra tutti i partecipanti.
6. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
7. I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione. Possono inoltre partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.
8. Il Collegio dei Revisori, in ogni caso:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto;
 - b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita i poteri di cui all'art. 2403 bis del Codice civile;
 - d. esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
 - e. esercita la revisione legale dei conti, ove questa non sia stata assegnata ad una società di revisione;
 - f. fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento, ivi inclusa l'eventuale trasmissione dei propri verbali.

ART. 13 – PARTECIPANTI

1. Sono ammessi come Partecipanti alla Fondazione, oltre al Fondatore, i soggetti abilitati alla ripartizione del compenso di copia privata ai sensi dell'art. 71-octies L.d.A. che ne facciano richiesta.
2. Ai fini del presente Statuto, si considerano "soggetti abilitati" gli organismi di gestione collettiva (O.G.C.) e le entità di gestione indipendente (E.G.I.) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 nonché le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 71-octies comma 3 della L.d.A.,
3. Sono Partecipanti con diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti: (i) il Fondatore; nonché (ii) i soggetti abilitati di cui al comma 1 del presente articolo 13 (diversi dalle associazioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n.35), che abbiano diritti intermediati certificati ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dal Ministero della Cultura in ragione degli articoli 71-septies e 71-octies L.d.A. ivi inclusi i DM 131/2023 e DM 259/2023 e successive ii.mm.; nonché (iii) le associazioni di categoria di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che abbiano la qualifica di associazione di categoria maggiormente rappresentativa ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo 13 e altresì le associazioni di categoria (non maggiormente rappresentative) o gli OGC o

EGI che comunque dimostrino di avere ricevuto da una associazione di categoria maggiormente rappresentativa, prima della richiesta di partecipazione alla Fondazione, diritti di copia privata ai sensi degli artt. 71-sexies e ss. L.d.A..

4. Ai fini del comma 3 che precede, per “associazioni di categoria maggiormente rappresentative” si intendono le associazioni che raggiungano o superino la quota del 25% di rappresentatività di uno dei criteri indicati nei regolamenti “Produttori originari di opere audiovisive” e “Produttori di videogrammi”, entrambi pubblicati sul sito della Fondazione;
5. Sono Partecipanti osservatori (o Partecipanti senza diritto di voto), senza diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti, i soggetti di cui al precedente al comma 1 del presente articolo 13, che non abbiano diritti intermediati certificati ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dal Ministero della Cultura in ragione degli articoli 71-septies e 71-octies L.d.A. ivi inclusi i DM 131/2023 e DM 259/2023 e successive ii.mm.. In qualunque momento i Partecipanti osservatori possono assumere la qualifica di Partecipanti con diritto di voto una volta in possesso dei diritti intermediati certificati ai sensi delle disposizioni regolamentari sopra citate.
6. Sulle richieste di partecipazione alla Fondazione provvede il Consiglio di Gestione della Fondazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Le modalità di adesione alla Fondazione sono pubblicate sul sito della Fondazione stessa. La delibera di ammissione ovvero l'eventuale diniego è comunicato al richiedente. L'eventuale diniego è motivato.
7. Il Consiglio di Gestione delibera, nel medesimo termine di cui al comma 6, altresì sulla ammissione di Partecipanti osservatori alla qualifica di Partecipanti con diritto di voto. In caso, peraltro, di pendenza di una convocazione assembleare può provvedere d'urgenza il Presidente del Consiglio di Gestione al fine di consentire al nuovo Partecipante con diritto di voto di prendere parte con tale qualifica all'Assemblea.
8. I Partecipanti decadono ove perdano i requisiti di cui all'articolo 13 commi da 1 a 4 del presente Statuto. La decadenza è accertata e deliberata dal Consiglio di Gestione. La perdita della qualità di Partecipante, per qualunque motivo avvenuta, non dà alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né diritto a rimborsi, indennizzi o abbuoni di sorta.
9. Ai Partecipanti spetta esclusivamente il diritto di consultare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, il libro verbali dell'Assemblea dei Partecipanti, il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione di trasparenza (ove applicabile) della Fondazione.

ART 14. – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dal Fondatore e da tutti i Partecipanti con o senza diritto di voto. Ai fini della regolamentazione dell'Assemblea, tra i Partecipanti con diritto di voto è sempre incluso il Fondatore.
2. Al momento dell'apertura dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea stessa individua i Partecipanti con diritto di voto e i Partecipanti osservatori.

- 3.** Ogni Partecipante con diritto di voto ha diritto ad esprimere un voto e poi un voto per ogni euro (arrotondato per difetto) di diritti di copia privata percepiti nel corso dell'esercizio precedente in ragione delle ripartizioni di cui all'art. 3 comma 1, (iv) del presente Statuto. Ai fini del conteggio dei diritti di voto si tiene conto anche delle eventuali ripartizioni indirettamente erogate da associazioni di categoria maggiormente rappresentative, O.G.C. o E.G.I., in favore di altre associazioni di categoria, O.G.C. o E.G.I.. Il Consiglio di Gestione elabora un apposito regolamento volto a tener aggiornato il numero dei voti di ciascun partecipante e parimenti volto ad evitare duplicazioni.
- 4.** L'Assemblea delibera con la maggioranza del 60% dei voti esprimibili dai Partecipanti presenti con diritto di voto.
- 5.** L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione che ne stabilisce l'ordine del giorno e ne regola la discussione. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale senza corresponsione di compensi.
- 6.** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione le sue funzioni di Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Gestione.
- 7.** L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario in ragione delle previsioni statutarie o quando gliene facciano richiesta motivata il Fondatore o almeno 1/5 dei Partecipanti con diritto di voto ovvero ancora almeno due componenti del Consiglio di Gestione ovvero ancora il Collegio dei Revisori della Fondazione.
- 8.** L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, che può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché (ove applicabili) le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
- 9.** È sempre consentita la partecipazione alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. La riunione deve essere tenuta in territorio italiano.
- 10.** È sempre consentita la partecipazione alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti per mezzo di delega. Ai fini del rilascio della delega si applica l'articolo 2372 c.c.. Il portatore di deleghe non può ottenere delega da più di 3 (tre) Partecipanti per la medesima Assemblea.
- 11.** L'Assemblea dei Partecipanti è chiamata a deliberare sulle seguenti materie:
 - a.** su proposta del Consiglio di Gestione, sulla definizione delle quote audio e video del compenso incassato di cui all'art. 71 octies L.d.A.;

- b.** su proposta del Consiglio di Gestione sulla definizione dei quesiti dell'indagine socio-demografica formulati per la definizione delle quote audio e video;
 - c.** su proposta del Consiglio di Gestione, sull'acquisto di immobili;
 - d.** sulla espressione di eventuali pareri consultivi su materie che siano portate all'attenzione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Gestione;
 - e.** qualunque altra materia che lo Statuto attribuisca alla competenza dell'Assemblea.
- 12.** Ai Partecipanti ed ai loro delegati non spetta alcun compenso o rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle adunanze assembleari.
- 13.** Il Consiglio di gestione conserva comunque la facoltà di assumere una propria deliberazione finale concernente i punti di cui al comma 11 lett. a. e b. del presente articolo, anche discostandosi dalla corrispondente deliberazione dell'Assemblea ove:
 - (i) la delibera risulti contraria all'esito offerto dall'indagine socio-demografica volta alla individuazione della propensione alla copia privata e alla individuazione e quantificazione delle fonti di copia privata, dei supporti/apparecchi utilizzati per la copia e della relativa ripartizione dei contenuti copiati, e ove inoltre una tale contrarietà non possa risultare giustificata neppure a valle di una eventuale riparametrazione con i volumi di incassi provenienti dalle cessioni dei prodotti soggetti a compenso di copia privata o comunque con il tipo di contenuto tutelato; ovvero (ii) l'Assemblea non assuma una deliberazione con la maggioranza di cui al comma 4 del presente articolo.

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1.** La revisione legale dei conti può essere affidata ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39 del 201 ss.mm. ii..
- 2.** L'incarico alla società di revisione è assegnato dal Consiglio di Gestione su proposta motivata del Collegio dei Revisori. La durata dell'incarico è di tre esercizi.
- 3.** Il Consiglio di Gestione stabilisce altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico al pari degli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo stesso.
- 4.** Il Collegio dei Revisori, la società di revisione e l'Organismo di vigilanza si scambiano tempestivamente tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ART. 16 - ORGANISMO DI VIGILANZA

- 1.** Il Consiglio di Gestione può adottare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 ss.mm.ii.
- 2.** Nel caso di adozione di un modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, il Consiglio di Gestione fissa annualmente l'apposito budget a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
- 3.** L'Organismo di Vigilanza del Fondatore estende il suo operato anche nei confronti della Fondazione, salvo il caso in cui la Fondazione non abbia nominato un proprio organismo di vigilanza.

4. La Fondazione può altresì dotarsi di un ufficio di controllo interno e di gestione dei rischi.

ART. 17 - INDENNITA' E RIMBORSI DI CARICA

1. Al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori compete un compenso annuo determinato dal Fondatore all'atto della relativa nomina oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi queste ultime nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.
2. Il compenso dei componenti il Consiglio di Gestione, diversi dal Presidente, non può in ogni caso risultare superiore al 20% (venti per cento) del compenso del Presidente stesso, fermo il rimborso delle spese.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO PREVENTIVO, BILANCIO CONSUNTIVO E RENDITE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto previsto al successivo art. 20 per il primo esercizio.
2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere annualmente approvati, rispettivamente entro il mese di dicembre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso.
3. In caso di partecipazione della Fondazione in altri enti di qualsiasi natura, al bilancio della Fondazione dovrà essere allegato anche l'ultimo bilancio approvato del soggetto partecipato.
4. Lo schema di bilancio consuntivo è predisposto dal Direttore Generale, il quale lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Gestione almeno trenta giorni prima del termine di approvazione di cui al comma 2 del presente articolo ed è trasmesso al Collegio dei Revisori nonché alla società di revisione ai fini della relativa relazione. La relazione del Collegio dei Revisori (salva abbreviazione accordata dal Collegio stesso) è emessa nel termine di quindici giorni dalla ricezione del documento predisposto dal Consiglio di Gestione.
5. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi al Consiglio di Gestione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione convocata per la relativa approvazione.
6. Ai fini del presente articolo:
 - (i) per bilancio consuntivo deve sempre intendersi il bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazioni del Consiglio di Gestione e Collegio dei Revisori (nonché ove esistente la relazione della società di revisione);
 - (ii) il bilancio preventivo deve esprimere sinteticamente una previsione dei ricavi e dei costi attesi
 - (iii) ciascun bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

- (iv) il bilancio consuntivo è redatto in conformità alle previsioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice civile, trovando pertanto applicazione le regole e i criteri previsti dal Codice civile per il bilancio delle società per azioni.
- 7.** Il bilancio preventivo non costituisce vincolo di spesa. In ragione dell'andamento economico-finanziario della gestione e delle concrete esigenze della Fondazione, quest'ultima potrà discostarsi da quanto stabilito nel bilancio di previsione. Resta però ferma la necessità di motivare adeguatamente le ragioni di tale scostamento.
- 8.** Salvo il caso di espresse previsioni di legge, la Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né può ridurre e distribuire tondi, riserve o proprio capitale.
- 9.** Eventuali utili o avanzi di gestione, detratte le riserve di cui al comma che segue, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 10.** Una quota non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) di eventuali utili o avanzi di gestione devono in ogni caso essere accantonate quali riserve statutarie e destinate a patrimonio.
- 11.** La Fondazione non erogherà rendite.

ART. 19- SCIoglimento

- 1.** Qualora per qualsiasi ragione la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti secondo le deliberazioni del Consiglio di Gestione, previa approvazione del Fondatore.

ART. 20- RINVIO, REGOLAMENTO GENERALE E CODICE ETICO.

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia di Fondazioni, nonché alle norme a carattere speciale per il Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii., ove applicabili, nonché ancora si fa riferimento, per quanto applicabile, alla disciplina relativa alle società di capitali.
- 2.** La Fondazione si dota di un Codice Etico, adottato anche ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 ss.mm. ii.. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della Fondazione.
- 3.** La Fondazione è tenuta all'applicazione, in quanto compatibile e nei limiti della disciplina sulla privacy, della disciplina dettata in materia di trasparenza e anticorruzione.

ART. 21- NORMA FINALE E TRANSITORIA.

- 1.** Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore il 1 ottobre 2025.
- 2.** In sede di prima applicazione, dal 1 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2026 la certificazione dei diritti intermediati previsti dall'articolo 13 dello Statuto può essere sostituita da una dichiarazione presentata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2000, n. 445.